



originale

Deliberazione N. **021**

CITTÀ DI TRECCATE

PROVINCIA DI NOVARA

Estratto del Processo Verbale della seduta del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria di prima convocazione.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di maggio, alle ore 19.00, in una sala della sede municipale, previa convocazione nei modi e termini di legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica.

Presiede il Sig. Filippo Sansottera, Presidente del Consiglio Comunale

Assiste il Segretario Generale, Dott. Carmen Cirigliano

<i>Risultano:</i>		PRES.	ASS.	<i>Risultano:</i>		PRES.	ASS.
1	RUGGERONE Enrico – Sindaco	X	-	12	DATTOLO Federico	X	-
2	ALMASIO Pier Paolo	X	-	13	LOCARNI Edoardo	-	X
3	ANTONINI Adriano	X	-	14	MOCCHETTO Pietro	X	-
4	BINATTI Federico	-	X	15	PUCCIO Isabella	X	-
5	CANETTA Rossano	-	X	16	SANSOTTERA Filippo	X	-
6	CAPOCCIA Giorgio	X	-	17	VARISCO Roberto	X	-
7	CARABETTA Rosario	X	-				
8	CASELLINO Tiziano	-	X				
9	CORTESE Gianfranco	X	-				
10	COSTA Francesca	X	-				
11	CRIVELLI Andrea	X	-				

Totale: Presenti 13 - Assenti 4

Sono, altresì, presenti gli Assessori: MARCHI A., ROSINA G., ZENO M., VILLANI D., UBOLDI M. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara valida l'adunanza e dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE - il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 03/07/2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;

CONSIDERATO che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:
a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili:
- abitazione principale: 6 per mille;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
- altri immobili: 10,6 per mille;
d) per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille;

CONSIDERATO che la lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per gli anni 2014 e 2015, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011;

CONSIDERATO che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;

- VISTO** che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento e che, pertanto, il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI;
- RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 16 del 03/07/2014;
- ATTESO** che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;
- CONSIDERATO** che sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- DATO ATTO** che, dalle risultanze di bilancio emerge che alcuni dei servizi indivisibili ed i relativi costi erogati dal Comune per l'anno 2015 sono i seguenti:

Servizi	Costi
Servizi di polizia locale	268.159,00
Servizio di protezione civile	7.000,00
Servizi di viabilità e illuminazione pubblica	652.000,00
Servizio di manutenzione del verde pubblico e tutela dell'ambiente	214.500,00
Servizi di tutela del territorio e urbanistica	271.489,00
Servizi di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	251.834,00
Servizio di gestione e manutenzione del patrimonio	439.408,00
Servizi socio-assistenziali (compresa quota C.I.S.A.)	1.875.659,00
Servizi cimiteriali	89.100,00
Servizi relativi alle politiche giovanili, sport e tempo libero	135.000,00
Altri servizi generali non forniti a singoli	25.000,00
Totale costi	4.229.149,00

- VISTI:**
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
 - il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
 - l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
 - il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- VISTI** i decreti del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30.12.2014), del 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21.03.2015), e del 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.115 in data 20.05.2015), con il quale è stato prorogato rispettivamente al 31 marzo 2015, al 31 maggio 2015 e al 30.7.2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- RITENUTO** di confermare, per l'anno 2015, l'applicazione delle seguenti misure:
- aliquota TASI del 1,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dalla normativa e dal regolamento;
 - nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la Tasi nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale versa nella restata misura del 70%;
 - aliquota TASI pari a 1,5 per mille su tutti gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale;
 - aliquota TASI zero per le aree edificabili;
 - aliquota TASI pari a 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- SENTITA** la relazione del Consigliere Almasio e gli interventi dei Consiglieri Varisco, Crivelli, Capoccia e repliche del Consigliere Almasio riportati nella trascrizione integrale della registrazione degli interventi della seduta odierna;
- VISTO** l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- VISTO** il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria-Economato-Tributi ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che di seguito integralmente si riporta:
"In merito alla suddetta proposta di deliberazione del Consiglio Comunale si esprime parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevole";
- VISTI** gli articoli 9, 10, 11 e 13 dello statuto comunale;
- CON** votazione espressa per alzata di mano, voti favorevoli n. 10 e voti contrari n. 2 (Crivelli e Capoccia) su n. 13 consiglieri presenti e n. 12 votanti essendosi astenuto n. 1 consigliere (Varisco)

DELIBERA

1. di confermare anche per l'anno 2015, le seguenti aliquote per la TASI:
 - aliquota TASI del 1,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dalla normativa e dal regolamento;
 - nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la Tasi nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale versa nella restata misura del 70%;
 - aliquota TASI pari a 1,5 per mille su tutti gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale;
 - aliquota TASI zero per le aree edificabili;

- aliquota TASI pari a 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

2. di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione della TASI sarà introitato sul capitolo 1220 articolo 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 in corso di formazione;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
4. di dare atto inoltre che il Responsabile del Settore Ragioneria – Economato -Tributi provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente del Consiglio Comunale

con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n.11 e voti contrari n. 2 (Crivelli e Capoccia) su n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.